

Giurisdizione Amministrativa

Rassegna di
Giurisprudenza
e Dottrina

 **libra** edizioni

Comitato Scientifico

Alfonso Quaranta

Giudice della Corte costituzionale

A. de Roberto	L. Cossu
M.E. Schinaia	A. Catricalà
C. Calabrò	F. Patroni Griffi
P. Salvatore	C. Zucchelli
R. Iannotta	G.P. Cirillo
P. de Lise	L. Carbone
G. Coraggio	A. Pozzi
G. Giovannini	R. De Nictolis
S. Giacchetti	A. Anastasi
R. Virgilio	V. Poli

Magistrati amministrativi

Condirettori

Emidio Di Giambattista

Paolo Salvatore

Pasquale de Lise

Redattore Capo

Emidio Di Giambattista

Vice Redattore Capo

Bruno Mollica

Comitato di Redazione

A. Anastasi	S. Minetola
M. Antonucci	B. e R. Mollica
M. Cecchini	P. Numerico
G. De Sanctis	A. Onorato
Ge. e Gi. Ferrari	A. Ravalli
A. Giuseppone	A. Savo Amodio
A. Leoni	A. Scotto
S. Mezzacapo	S. Toschei

**Giurisdizione
Amministrativa**

ANNO II - N. 1

GENNAIO 2007

*Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 - DRGO - ROMA

48 - 12 gennaio 2007 - Sez. II - Pres. ZUBALLI, Est. ROVIS - Supplej (avv. Supplej) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) ed altro (n.c.).

1. - Edilizia - Abusi - Misure repressive - Impugnazione - Sopravvenienza domanda di condono - Improcedibilità del ricorso.

1. - Nel caso in cui la domanda di sanatoria dell'abuso segue temporalmente il provvedimento sanzionatorio-repressivo, il ricorso giurisdizionale è improcedibile, atteso che, se la domanda di sanatoria viene favorevolmente definita, l'ingiunzione di demolizione perde efficacia, mentre, se viene respinta, l'Amministrazione dovrà necessariamente procedere, con autonomo procedimento, al riesame dell'intera fattispecie ed emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con assegnazione di un termine per eseguirlo, con la conseguenza, anche in quest'ultimo caso, dell'inefficacia del precedente provvedimento demolitorio.

1. - Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2004 n. 3794, in *Cons. Stato* 2004, I, 1211.

63 - 12 gennaio 2007 - Sez. II - Pres. ZUBALLI, Est. SAVOIA - Soc. Hotel Alpenrose (avv.ti E. e A. Gaz) c. Comune di Livinallongo del Col di Lana (avv.ti Viel e Visconti).

1. - Edilizia - Abusi - Condono - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Abusi compiuti entro il 30 settembre 2004 - Accertamento compatibilità paesaggistica - Effetti.

1. - Al sensi dell'art. 1 commi 37, 38 e 39 L. 15 dicembre 2004 n. 308, che ha introdotto il cd. minicondono ambientale, per gli interventi abusivi compiuti in zona sottoposta a vincolo ambientale entro e non oltre il 30 settembre 2004, l'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell'Autorità tutoria comporta l'estinzione del reato ambientale (ovviamente solo della figura contravvenzionale, mancando in relazione a quel periodo la previsione della figura delittuosa) a condizione che: a) le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati rientrino tra quelli previsti e assenti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o altrimenti siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; b) i trasgressori abbiano preventivamente pagato una sanzione amministrativa pecuniaria, in parte predeterminata dalla legge e in parte stabilita dall'Autorità amministrativa competente.

1. - Cfr. Cass. pen., Sez. III, 3 febbraio 2006 n. 4495, in *questa Rassegna* 2006, III, 93.

72 - 12 gennaio 2007 - Sez. II - Pres. ZUBALLI, Est. FARINA - Soc. Telecom Italia (avv. Vedova) c. Comune di Dolo (avv. Chinello).

1. - Telecomunicazioni - Servizi telefonici - Telefonia mobile - Installazione stazione radio - È opera di urbanizzazione primaria - Conseguenze.

1. - L'assimilazione delle opere preordinate alla realizzazione di una stazione radio base alle opere di urbanizzazione primaria non preclude al Comune, nell'esercizio dei compiti di pianificazione urbanistica che gli competono, il potere di localizzare le dette opere in determinati ambiti del territorio, purché sia salvaguardato l'interesse nazionale alla corretta distribuzione del servizio.

80 - 12 gennaio 2007 - Sez. II - Pres. ZUBALLI, Est. ROVIS - Soc. Omnia Terziario (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Morino e Ballarin).

1. - Edilizia - Denuncia inizio attività - Potere di vigilanza e sanzionatorio dell'Amministrazione - Permane - Conseguenze.

1. - La denuncia di inizio attività costituisce autocertificazione della sussistenza